



E.N.P.A.C.L.

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

STATUTO

Capo I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO

Art.1

Denominazione

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro - E.N.P.A.C.L." - o, in breve, "E.N.P.A.C.L." - è una Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509.

Art.2

Sede

L' E.N.P.A.C.L. ha sede in Roma, attualmente in Viale del Caravaggio n.78.

Art.3

Durata

La durata dell' attività dell' E.N.P.A.C.L. è a tempo indeterminato e non potrà farsi luogo al suo scioglimento se non nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art.4

Scopo

1. L' E.N.P.A.C.L. si prefigge, quale scopo principale, lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla gestione ed erogazione della previdenza e assistenza a favore degli iscritti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 38 della Costituzione, secondo quanto previsto dal presente statuto e dall' apposito regolamento di attuazione.
L'Ente svolge, inoltre, tutti gli altri compiti di previdenza, solidarietà e mutua assistenza tra gli iscritti che siano compatibili con le disponibilità di bilancio.
2. In particolare l'Ente corrisponde una pensione di base ed una pensione aggiuntiva per:
 - a) vecchiaia;
 - b) anzianità;
 - c) inabilità;
 - d) invalidità;
 - e) reversibilità e indirette.
3. Svolge, nell'ambito dei compiti di previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra i propri iscritti, ogni ulteriore attività a beneficio degli stessi, erogando le provvidenze straordinarie previste e disciplinate dal regolamento di attuazione.
4. Fra i compiti di assistenza rientra la prestazione, nei limiti consentiti dallo statuto e dal regolamento, di forme di tutela sanitaria anche mediante stipula di polizze assicurative annuali o pluriennali a favore degli iscritti, dei pensionati iscritti, del coniuge e dei loro familiari entro il secondo grado, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito, il cui onere verrà coperto mediante lo specifico stanziamento previsto dal successivo art. 11 punto 2 dello Statuto.
5. Promuove e gestisce anche attività integrative, compatibilmente alle norme esistenti per il settore, avvalendosi di appositi fondi costituiti da contribuzioni speciali, obbligatorie solo per coloro che chiedono di aderirvi.

Art.5

Approvazione Statuto e Regolamento

In esecuzione a quanto previsto dall'art.3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, l' E.N.P.A.C.L. si attiene alla procedura ed alle modalità previste per l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del presente statuto e del regolamento, nonché a quelle riguardanti integrazioni o modificazioni degli stessi, impegnandosi a provvedere al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente previsto da disposizioni di legge.

CAPO II PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell' E.N.P.A.C.L. è costituito:
 - a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell' Ente, descritti con la loro valutazione, anche ai fini della riserva legale prevista dall'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509;
 - b) da qualsivoglia attività e passività relativa a rapporti diretti o indiretti di contenuto economico finanziario, quali avviamenti commerciali, crediti, quote di partecipazioni societarie e quote di capitali sociali;
 - c) dalle somme in denaro e dalle somme destinate a speciali accantonamenti, compresa la riserva legale di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 509/1994.
2. Il patrimonio dell' E.N.P.A.C.L., sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all' articolo 4 del presente statuto.
3. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità, tenuto conto della opportunità di diversificarne gli impieghi, sono destinate:
 - a) all' acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) all' acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - c) all' acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;

- d) alla erogazione di mutui, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, nelle fattispecie e nei limiti stabiliti nel regolamento di attuazione;
- e) all'acquisto di fondi comuni di investimento;
- f) a depositi bancari, prodotti finanziari ed assicurativi;
- g) all'acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori, sia nazionali che estere;
- h) ad ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito o di risparmio, anche attraverso la costituzione di società di capitali o l'acquisto di partecipazioni societarie.

Art.7

Entrate

L' E.N.P.A.C.L. ricava i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei suoi scopi:

- a) dalle contribuzioni obbligatorie, soggettive ed integrative, versate dai Consulenti del Lavoro ai sensi del successivo art. 9 del presente statuto;
- b) da ogni provento derivante dalle attività dell' E.N.P.A.C.L. nell' ambito dei suoi fini istituzionali e previste nel presente statuto;
- c) dai beni pervenuti a seguito di lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze;
- d) dai frutti del patrimonio e da ogni altra entrata in conto capitale.

CAPO III

ASSOCIATI ED OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Art.8

Associati

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 509/1994, l'iscrizione all'E.N.P.A.C.L. è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
2. L'iscrizione all' E.N.P.A.C.L. è facoltativa:
 - per coloro i quali al momento dell'iscrizione agli Albi suddetti, sono già iscritti e conservano tale iscrizione ad altra Cassa di Previdenza per liberi professionisti;
 - per coloro che, a norma di legge, optano per altra Cassa di Previdenza per liberi professionisti. In quanto iscritti in due o più albi professionali, non sono iscritti all'E.N.P.A.C.L. se l'iscrizione all'altra

Cassa è precedente all'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro ovvero sono cancellati dall'Ente se detta iscrizione è successiva.

3. L'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro ed il rapporto associativo cessa successivamente alla cancellazione dall'Albo, come regolamentata dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

A tali fini i Consigli Provinciali dell'Ordine debbono comunicare, entro trenta giorni dalla delibera, l'avvenuta iscrizione all'Albo, così come la cancellazione.

La sospensione, da parte del Consiglio competente, superiore a due mesi, implica la sospensione dell'iscrizione all'E.N.P.A.C.L. e del versamento del relativo contributo soggettivo.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo I, articolo 47 del Regolamento di attuazione, non è ammessa la ripetizione dei contributi versati, né può essere vantato alcun diritto o pretesa sul patrimonio dell'Ente.

Art. 9

Contributi

1. I Consulenti del Lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
 - a) dei contributi soggettivi ed integrativi ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 5 agosto 1991, n. 249, se iscritti all'E.N.P.A.C.L.;
 - b) del solo contributo integrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 5 agosto 1991, n. 249, se, pur avendo optato per altro Ente di previdenza per liberi professionisti, conservino l'iscrizione agli Albi dei Consulenti del Lavoro, salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge relative ad altro Ente previdenziale.
2. La misura del contributo soggettivo può essere variata secondo quanto previsto dalla L. n. 249/91 nonché dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 509/94. La percentuale del contributo integrativo può essere variata annualmente secondo la previsione di cui all'art. 15 della L. n. 249/91.

Art.10

Riscossione contributi

Per la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo e per le sanzioni per tardivo od omesso versamento degli stessi, si applicano le norme di cui agli artt. 12 e seguenti della L. n. 249/91 e dell'apposito regolamento.

Art. 11

Provvidenze straordinarie

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può erogare provvidenze straordinarie a favore degli iscritti, dei pensionati iscritti, del coniuge e dei loro familiari entro il secondo grado, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità nonché contributi assistenziali per gli iscritti per grandi eventi derivanti da malattia e/o infortunio.
2. Al finanziamento per le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al tre per cento delle entrate derivanti dal contributo soggettivo accertate nell'esercizio precedente.
3. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Art. 12

Riserva legale

La riserva legale dell'Ente deve essere di importo pari a quanto previsto dal comma 4, lettera c), dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazione e/o integrazioni.

Art. 13

Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

1. Sono regolate dal presente Statuto e dall'apposito regolamento le pensioni che maturano dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dello Statuto medesimo da parte dei Ministeri vigilanti, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
2. I contributi integrativi maturati a tutto il 31.12.2001, vengono accreditati, ai fini pensionistici, nella misura di cui alla precedente normativa.
3. Sino alla data di cui al comma 1, le pensioni liquidate restano fisse nella misura in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto, con le rivalutazioni già intervenute e liquidate.

CAPO IV

ORGANI DELL' E.N.P.A.C.L.

Art.14

Organi

1. Gli organi dell'Ente sono: a) l'Assemblea dei Delegati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei Sindaci.
2. L'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica quattro anni.

I Consiglieri di Amministrazione ed il Presidente sono rieleggibili una sola volta.

Art.15

Condizioni di eleggibilità

1. Con riferimento a quanto disposto dall' art.1, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, il requisito della professionalità dei componenti gli organi collegiali è considerato esistente, attesa la natura professionale dell'attività dai medesimi svolta quali Consulenti del Lavoro regolarmente iscritti all'Albo e l'esperienza connessa alla anzianità minima prevista dallo Statuto.
2. Sono condizioni di ineleggibilità e decadenza:
 - a) essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche se non definitiva, di sospensione dall'attività;
 - b) aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero avere patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva;
 - c) pendenza di giudizi nei confronti dell'E.N.P.A.C.L.
3. Si decade in ogni caso dalla carica in conseguenza della cancellazione, per qualunque ragione, dall'Albo dei Consulenti del Lavoro.
4. Il Delegato ed il componente il Consiglio di Amministrazione decadono, inoltre, automaticamente se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte. Il Presidente dell'Ente provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dall'ultima assenza.

Art.16

Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli associati, eletti secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione dello statuto, Titolo II, nell'ambito di ciascuna provincia. Sono eleggibili, all'Assemblea dei Delegati, gli iscritti all'Ente che alla data delle elezioni abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni. Nelle provincie in cui gli iscritti non superano il numero di duecento è eletto un solo Delegato; nelle provincie con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro Delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento. La carica di componente dell'Assemblea dei Delegati è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea dei Delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) approva le integrazioni e le modificazioni allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) approva le proposte di variazione della misura del contributo soggettivo;
 - c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione dell' E.N.P.A.C.L., anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
 - d) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Sindaci;
 - e) approva, entro il mese di novembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo con i criteri di individuazione e di ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti;
 - f) approva le eventuali note di variazione al bilancio preventivo;
 - g) conferisce incarico per la revisione contabile indipendente e per la certificazione del bilancio consuntivo ai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
 - h) approva, entro il mese di giugno dell'anno successivo, il bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione;
 - i) stabilisce i compensi ai componenti del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Vice Presidente, nonché i gettoni di presenza, le

- indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti di tutti gli organi collegiali;
- l) approva le proposte relative alla delega di funzioni dal Consiglio di Amministrazione ai Consigli Provinciali e autorizza le modalità e l'entità degli oneri relativi a carico dell'Ente;
 - m) stabilisce le modalità per l'eventuale integrazione della riserva legale qualora la stessa risulti inferiore a quella indicata dall'art.1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo n. 509/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - n) approva il bilancio tecnico di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509/94, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da inviare alle Amministrazioni vigilanti;
 - o) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento ed esprime parere su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le delibere concernenti gli investimenti di cui all'art. 6, punto 3 - lett. h) dello Statuto sono assunte con la maggioranza di 2/3 dei Delegati in carica.
 4. Le delibere di cui alle lettere a) e b) sono trasmesse per l'approvazione definitiva ai competenti Ministeri vigilanti; quelle di cui alle lettere c), e), f) e h) sono trasmesse entro trenta giorni ai predetti Ministeri per gli eventuali rilievi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e successive modificazioni e integrazioni.
 5. Il Delegato dimissionario, deceduto o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista nella provincia di appartenenza.
 6. Il procedimento elettorale, la convocazione ed il funzionamento dell' Assemblea dei Delegati sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.17

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Delegati tra gli iscritti che alla data fissata per l'elezione del Consiglio dell'Ente abbiano almeno otto anni di anzianità di iscrizione. Le elezioni si svolgono col sistema delle liste concorrenti, comprendenti candidati in numero non superiore a nove, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei nove consiglieri da eleggere ed assegnabili solo a candidati della lista votata.

2. Sono eletti i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, deceduti o decaduti, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
6. Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti in via generale i poteri per la gestione delle attività di previdenza e di assistenza, nonché per la amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare esso:
 - a) elegge a scrutinio segreto il Presidente ed il Vice Presidente, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di attuazione;
 - b) predispone i regolamenti nonché le relative modificazioni ed integrazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed a quella definitiva dei Ministeri vigilanti;
 - c) predispone il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo;
 - d) predispone le note di variazione al bilancio di previsione;
 - e) relaziona sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come sono indicati in ogni bilancio preventivo;
 - f) adotta le delibere contenenti criteri direttivi generali nell'ambito di quelli stabiliti dalla Assemblea dei Delegati;
 - g) sottopone il rendiconto annuale a revisione contabile indipendente ed a certificazione, in

- conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 509/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) risponde con motivate decisioni ai rilievi dei Ministeri competenti, come previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509/94 e successive modificazioni ed integrazioni, osservate le competenze di ciascun organo d'amministrazione;
 - i) delibera l'ordinamento dei Servizi, degli Uffici dell'Ente, nonché il regolamento interno del personale dipendente, avuto riguardo all'ordinamento vigente ed ai principi e criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte concernente il trattamento economico-normativo;
 - l) nomina il Direttore Generale, stabilendone il trattamento economico, giuridico ed i poteri;
 - m) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni dei dipendenti. Delibera, altresì, le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese quelle di personale con funzione di dirigente;
 - n) propone ai competenti Ministeri la variazione della misura percentuale del contributo integrativo o esprime parere in conformità di quanto previsto dall'art. 9, punto 2, dello Statuto;
 - o) propone le variazioni della misura del contributo soggettivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati ed a quella definitiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come stabilito dall'art. 9, punto 2, dello Statuto e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - p) propone la delega di speciali funzioni ai Consigli Provinciali e l'entità degli oneri relativi;
 - q) provvede, su richiesta degli interessati, alla concessione delle pensioni di inabilità, invalidità, delle provvidenze straordinarie e dei contributi assistenziali di cui al precedente art. 11, nonché delle indennità di maternità;
 - r) delibera sui ricorsi ad esso proposti ai sensi di legge e di regolamento;
 - s) delibera la costituzione di commissioni, comitati e/o gruppi di lavoro ai quali possono essere chiamati a far parte anche componenti esterni all'E.N.P.A.C.L. in qualità di esperti, fissandone

- i compensi ed i rimborsi spese;
- t) predisporre, con periodicità almeno triennale, il bilancio tecnico secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994 e successive modificazioni ed integrazioni da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati e da inviare alle Amministrazioni vigilanti;
 - u) adotta i provvedimenti coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dall'Assemblea dei Delegati;
 - v) adempie a tutte le funzioni che non risultino espressamente assegnate ad altri Organi.
8. Il procedimento elettorale, la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.18

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti .
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge anche il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' E.N.P.A.C.L. di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.
4. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, su mandato di questo, l'Assemblea dei Delegati che presiede ed alla quale, in apertura di seduta, riferisce sull' attività del Consiglio di Amministrazione.
5. Adotta in caso di necessità delibere di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone a ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso.
6. Provvede alle comunicazioni di rito ed adotta il provvedimento formale per la surroga dei Delegati e dei Consiglieri di Amministrazione decaduti ai sensi dell' art. 15 dello Statuto.
7. Il Presidente esercita inoltre tutte le ulteriori attribuzioni, interne ed esterne, a lui conferite per legge, per regolamento o per specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione.

Art.19

Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è formato da tre componenti effettivi e da tre supplenti dei quali:
 - a) uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b) uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - c) uno effettivo ed uno supplente eletti dalla Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
2. La presidenza del Collegio dei Sindaci spetta al componente designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. I Sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute dell' Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Sindaci resta in carica quattro anni. I componenti di cui al precedente punto 1 lettera c) sono rieleggibili.

Art.20

Iscrizione all' Albo delle Associazioni

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della composizione della Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché del Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale dell' E.N.P.A.C.L., al fine della iscrizione nello speciale Albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.

CAPO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art.21

Esercizio Finanziario

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio viene redatto a cura del Consiglio di Amministrazione il rendiconto annuale, formato secondo le norme del Codice Civile per la redazione del bilancio delle società per azioni, in quanto applicabili.
2. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art.22

Rapporti con i Consigli Provinciali

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oltre i compiti già previsti dal presente Statuto, vengono affidati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 (commi 5, 6 e 8); 20; 22 (comma 2); 27 comma 3; 30 e 31 della L. 5 agosto 1991, n. 249, i compiti e le funzioni di seguito elencati:

- a) procedere alla elezione dei Delegati alla Assemblea, secondo le norme di cui al regolamento;
- b) comunicare, entro trenta giorni dalla data della delibera, all' E.N.P.A.C.L. le nuove iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni dall' Albo professionale, nonché, entro il mese di luglio di ciascun anno, ogni eventuale variazione del domicilio fiscale;
- c) adottare i provvedimenti disciplinari adeguati alle violazioni degli obblighi contributivi, in conformità di quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- d) assolvere alle speciali funzioni agli stessi demandate dall'EN.P.A.C.L. allo scopo del miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali, con oneri a carico dell'Ente delegante, secondo le modalità e nella entità stabilite dall'Assemblea dei Delegati.

Art.23

Rapporti con gli associati

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli associati, gli iscritti hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso dell'E.N.P.A.C.L. secondo apposito regolamento ispirato ai principi e ai criteri contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.24

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'E.N.P.A.C.L è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La durata dell'incarico o del contratto di lavoro è di cinque anni rinnovabile. Per la sua rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale:
 - a) amministra il personale della cui attività è responsabile nei confronti degli organi dell'Ente;
 - b) coordina il funzionamento degli uffici dell'Ente secondo le direttive degli organi di amministrazione;
 - c) è a capo della struttura burocratica dell'Ente della quale risponde al Consiglio di Amministrazione;
 - d) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti;
 - e) assolve gli incarichi delegatigli dal Presidente e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - f) assolve l'ufficio di segretario dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, sovrintendendo alla stesura del verbale delle riunioni.

Art.25

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e dal regolamento di attuazione, si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile e della L. 5 agosto 1991, n. 249.